CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

25.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 14 NOVEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione ed approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, sul divieto dell'alienazione e della esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose (1637) 183

VALERY, *Relatore* – AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni.*

Istituzione di premi per le ricerche minerarie (1642) 184

MASSIMINO, *Relatore* – AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni.*

Norme per favorire la produzione di oli minerali greggi nazionali (1643). . . 185

PUPPINI, *Relatore* – AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni.*

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale tecnico addetto agli Istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (1644) 186

CAMERANA, *Relatore.*

La riunione comincia alle 10.

(*Interviene il Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Amicucci).

PRESIDENTE comunica che è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Calvetti; e che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Aprilis, Curatulo, Capoferri, Donegani, Ferrario Giuseppe, Menegozzi, Motta, Paliasso, Pasini, Scarfiotti e Virdia.

Al camerata Paliasso, che è entrato in clinica per subire un'operazione chirurgica, rivolge un cordiale cameratesco augurio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Esprime il compiacimento della Commissione al camerata Ferrario Giuseppe chiamato alla presidenza della Confederazione dei lavoratori del credito e delle assicurazioni.

Prende atto altresì con vivo compiacimento della nomina a Vice segretario del Partito Nazionale Fascista del Consigliere nazionale Augusto Venturi, componente della Commissione legislativa dell'industria, alla quale ha dato sempre il contributo prezioso della sua collaborazione in varie relazioni e discussioni.

DE AMBRIS, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1941-XIX, n. 882, sul divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose. (1637)

VALERY, *Relatore*, osserva che il provvedimento in discussione si propone di fermare temporaneamente il commercio del platino, oro, argento, perle e pietre preziose in un mo-

mento in cui si ritiene opportuno di osservare severità di contegno e, soprattutto, di eliminare la speculazione che poteva sorgere e stava sorgendo intorno al commercio dei metalli e delle pietre preziose.

Il secondo obiettivo che si propone di raggiungere il provvedimento è di mettere a disposizione della industria in genere, e in particolare dell'industria bellica, l'oro, il platino e l'argento necessari come componenti delle loro produzioni. Fa presente, in particolare, che l'articolo 1° del disegno di legge in esame esclude in forma totalitaria il commercio, l'acquisto e la vendita non solo dell'oro, platino, argento e pietre preziose, ma anche di tutti gli altri materiali che siano in parte composti con i suddetti metalli. Ciò potrebbe sembrare in antitesi con l'obiettivo che si prefigge la legge, che è quello di porre a disposizione delle industrie questi materiali perchè le industrie possano usarne per comporre quei prodotti dei quali poi sarebbe proibito il commercio, ricadendo essi stessi nella prescrizione dell'articolo 1. Però giova notare a questo proposito che l'articolo 5 dà facoltà ai Ministri proponenti e competenti di portare le opportune eccezioni e di armonizzare le norme per l'applicazione di dette disposizioni; e già con provvedimenti resi noti sono state elencate quelle attività e quei commerci che possono essere svolti, come per esempio quelli relativi al nitrato d'argento che può essere prodotto e commerciato, agli specchi parabolici, agli specchi comuni e in genere a tutti quei prodotti per la cui fabbricazione si adopera parte di argento o di platino.

Richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 2 che stabilisce l'entità della pena e delle ammende per i trasgressori di detta legge, i quali possono incorrere in un massimo di 15 anni di reclusione e di 100 mila lire di multa. Tali sanzioni potrebbero in un primo momento sembrare eccessive; però è opportuno ricordare che anche presso altre nazioni che hanno dato esempio di alta disciplina nazionale, questa disciplina è stata raggiunta non solo per educazione, tradizione o qualità di razza, ma soprattutto anche perchè, insieme con le norme, si sono comminate entità di pene ragguardevoli e che vengono completamente rispettate.

Data l'alta finalità e gli scopi che si propone il provvedimento, ne chiede l'integrale approvazione.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa presente, a completamento della relazione del Consigliere nazionale Valery, che le norme integrative previste dalla legge sono state sollecitamente emanate dal Ministero delle corporazioni, e con circolare ai Prefetti ne è stata ordinata l'applicazione immediata.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di premi per le ricerche minerarie. (1642)

MASSIMINO, *Relatore*, rileva che col provvedimento in discussione il Ministero delle corporazioni persevera nella linea di condotta che si è imposta, tendente a fare in modo che le ricerche minerarie vengano il più possibile intensificate.

Ricorda che già un precedente disegno di legge, sottoposto all'esame della stessa Commissione legislativa dell'industria e divenuto poi la legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 181, autorizzava contributi, sotto forma di premi, per le ricerche minerarie a favore dei titolari di permessi per la costruzione e impianto di cabine elettriche, di trasformazione, o di compressori di aria.

Il provvedimento in esame istituisce nuovi premi tendenti a facilitare le ricerche dei più modesti possessori di permessi, di quelli cioè che hanno possibilità limitate dal punto di vista economico. Così nell'articolo 1 del disegno di legge si precisa che sono esclusi dalla concessione i titolari dei permessi che siano assegnatari di speciali contributi per l'esecuzione delle ricerche e quelli per i quali l'assegnazione dei premi non sia necessaria in relazione alle loro condizioni finanziarie, il che comprova, appunto, la volontà del Ministero delle corporazioni di facilitare quelle ricerche per le quali i possessori di permessi non abbiano possibilità economiche adeguate alle ricerche stesse. L'ammontare dei premi concessi annualmente è di 5 milioni.

Rileva che il concetto determinante di questo provvedimento, analogo a quello precedente, è di favorire l'intensificazione della ricerca, in conseguenza dell'enorme bisogno che il Paese ha di materie prime che possano soddisfare anche e soprattutto le esigenze belliche del momento.

Prospetta al Sottosegretario per le corporazioni l'opportunità che in relazione al provvedimento in esame si tenga anche presente il problema delle maestranze dei minatori.

Conviene che il regime fa molto, insieme con le associazioni sindacali e i competenti

organi di Stato, per cercare di legare sempre più i minatori alla miniera. Però non sarebbe male se, continuando in questa linea di condotta, da parte del Ministero delle corporazioni venisse concesso un contributo, analogo a questo che si da per i ricercatori volenterosi e capaci, anche ai minatori dato che effettivamente essi sono sottoposti a un lavoro gravosissimo.

Ciò potrebbe farsi eventualmente mediante l'istituzione dei premi alle imprese minerarie o agli enti per la costruzione di case per i minatori i quali sarebbero così stimolati nel loro lavoro e maggiormente attaccati alle miniere.

Un contributo annuo che possa favorire la costruzione delle case, sia come apporto di capitale, sia come interesse del capitale, che si dovrebbe prelevare dagli istituti di credito immobiliare, potrebbe appunto favorire questa sana politica del Regime in favore delle ricerche minerarie tanto utili per le necessità del nostro Paese.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, assicura il Consigliere nazionale Massimino che la sua raccomandazione sarà tenuta in particolare considerazione. D'altra parte è noto ai camerati della Commissione che il Ministero si preoccupa continuamente ed assiduamente del problema minerario e fa tutto il possibile per mantenere le maestranze in efficienza e per incrementare questa importante produzione.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per favorire la produzione di oli minerali greggi nazionali. (1643)

PUPPINI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame trova la sua origine, o almeno il suo punto notevole di appoggio, in una mozione votata il 2 luglio di quest'anno dalla corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

La corporazione espresse, in sostanza, il voto che il Governo adottasse dei provvedimenti amministrativi, finanziari e fiscali, intesi a favorire l'estrazione degli oli dalle rocce asfaltiche bituminose del Ragusano e dell'Abruzzo.

Naturalmente gli oli estratti da queste rocce debbono subire dei trattamenti tecnici particolari, e, in generale, quello della idrogenazione per passare dagli oli a prodotti finiti come le benzine.

Nota che questo trattamento di per sè non sarebbe economico. Sono necessità di ordine autarchico che impongono queste procedure; ed è stato necessario, per attuare in Italia i processi dell'idrogenazione, adottare da parte dello Stato, col Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, dei provvedimenti di favore nel campo fiscale e nel campo finanziario.

Col decreto-legge suddetto si provvedeva all'esenzione dai dazi doganali per le macchine che dovevano venire dall'estero, ed alla esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per due anni, si autorizzavano le espropriazioni per pubblica utilità, e si autorizzava il Ministero delle corporazioni a stipulare speciali convenzioni, anche di carattere finanziario, destinate ad assicurare e agevolare l'attuazione del programma di lavorazione.

Nota che questi provvedimenti del maggio 1936 concernevano soltanto la lavorazione degli oli, ora si provvede analogamente anche per l'estrazione degli oli. Infatti, il disegno di legge in esame estende a questa prima fase quelle stesse provvidenze che il decreto-legge del 1936 stabiliva per la lavorazione degli oli, però con alcune modifiche. Così, mentre il decreto-legge del 1936 contemplava le agevolazioni quando le ditte fossero statali o parastatali, il disegno di legge in esame, invece, estende le agevolazioni anche alle iniziative private.

Un'altra modificazione, di carattere secondario, riflette la costituzione del Collegio arbitrale per l'eventualità di divergenze fra l'Amministrazione dello Stato e la ditta concessionaria.

Rileva che manca nelle disposizioni di questo disegno di legge una impostazione di spesa, ma ritiene che a questa apparente lacuna ripari l'articolo 4 del richiamato decreto-legge del 1936, che contiene appunto l'impostazione della spesa. In quell'articolo si faceva la cifra di 35 milioni per il bilancio 1937-38, e poi si diceva: « Per i successivi esercizi le somme occorrenti saranno annualmente disposte in sede del bilancio di previsione del Ministero delle corporazioni ».

Quindi ritiene che questo secondo comma dell'articolo 4 debba considerarsi integralmente richiamato dall'attuale disegno di legge.

Proponendo l'approvazione del disegno di legge, trae da esso occasione per rivolgere al Governo una raccomandazione. Gli oli minerali oltre che dalle rocce asfaltiche si possono

ottenere anche con altri mezzi e, in modo particolare, dalle sorgenti di metano. Insieme col metano si hanno — non sempre, ma spesso — parti di petrolio e altre volte di gazolina. Ora è interessante di separare il petrolio, in un caso, e la gazolina, nell'altro caso, dal metano, e questa separazione sarebbe opportuna da due punti di vista: 1°) nell'interesse stesso dell'esercizio dell'industria del metano; 2°) dal punto di vista dell'utilizzazione di tali sostanze.

Non crede, però, che questa separazione possa farsi in modo economicamente redditizio; occorrerebbero, quindi, provvidenze analoghe a quelle che si concedono col disegno di legge in esame per il caso delle rocce asfaltiche. Chiede, quindi, al Governo se non sia il caso di facilitare, con un altro provvedimento di legge, l'estrazione del petrolio e della gazolina dalle sorgenti di metano.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa presente al camerata Puppini che questa estrazione già viene fatta, ad opera dell'A. G. I. P. ed assicura che, se sarà necessario, si daranno le facilitazioni del caso a questo processo di estrazione.

Comunica, inoltre, che è stata già costituita una società dell'A. G. I. P. e dell'I. R. I. per lo sfruttamento delle rocce asfaltiche d'Abruzzo.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria per gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale tecnico addetto agli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche. (1644)

CAMERANA, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame mira ad un'estensione dell'obbligatorietà dell'assicurazione per gli infortuni anche al personale tecnico del Consiglio nazionale delle ricerche, che era escluso da tale obbligo perchè il Consiglio delle ricerche non era compreso fra i datori di lavoro, tenuti a tale assicurazione. Colmare questa lacuna è giusto ed opportuno, inquantochè il personale predetto è effettivamente esposto anch'esso a rischi non indifferenti.

Inoltre, il disegno di legge, mentre estende anche al personale impiegatizio con stipendio superiore alle 800 lire mensili tale assicurazione, applica al personale con stipendio non superiore alle 800 lire le norme dell'articolo 24 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE mette in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10,45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, sul divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose. (1637)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, concernente il divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose.

Istituzione di premi per le ricerche minerarie. (1642)

ART. 1.

È data facoltà al Ministro per le corporazioni di concedere a suo giudizio insindacabile, sentito il Consiglio superiore delle miniere, premi in misura non inferiore a lire 10 mila e non superiore a lire 50,000 a favore dei titolari dei permessi di ricerche minerarie, accordati a termini degli articoli 5 e 59 del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443.

Sono esclusi in ogni caso dalla concessione i titolari dei permessi che siano assegnatari di speciali contributi per l'esecuzione delle ricerche, e quelli per i quali l'assegnazione dei premi non sia necessaria in relazione alle loro condizioni finanziarie.

ART. 2.

I premi sono concessi in base ad accertamenti sulle condizioni nelle quali si svolgono le ricerche, sui lavori eseguiti e sulla capacità economica dei titolari dei permessi.

ART. 3.

Per la corresponsione dei premi sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle corporazioni la somma annua di lire 5,000,000, a partire dall'esercizio 1941-42 e per la durata di cinque anni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le necessarie variazioni.

Norme per favorire la produzione di oli minerali greggi nazionali. (1643)

ART. 1.

Gli stabilimenti di distillazione, piroscissione e idrogenazione di oli minerali debbono impiegare oli greggi prodotti da rocce asfaltiche e bituminose e da combustibili nazionali nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro delle corporazioni.

Con lo stesso decreto potranno essere stabilite le condizioni di cessione dell'olio greggio.

ART. 2.

A favore delle imprese di produzione degli oli greggi indicati nel precedente articolo si applicano le norme contenute nel Regio decreto 11 maggio 1936-XIV, n. 959, anche se nelle imprese stesse non abbiano diretta partecipazione lo Stato o Aziende parastatali.

Il terzo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, è sostituito come segue:

« Nel caso di espropriazione del diritto del concessionario della miniera l'indennità è determinata, in via provvisoria, dall'ingegnere capo del distretto minerario e, in mancanza d'accordo, in via definitiva da un collegio di cinque arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti e gli altri tre nominati rispettivamente dal Ministro di grazia e giustizia, dal Ministro delle finanze e dal Ministro delle corporazioni ».

Assicurazione obbligatoria per gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale tecnico addetto agli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche. (1644)

ART. 1.

Le disposizioni del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, modificato con legge 1 giugno 1939-XVII, n. 1012, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, contenente disposizioni integrative del Regio decreto predetto, modificato con Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, convertito nella legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1217 e del Regolamento approvato con Regio decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, sono estese, in quanto applicabili e con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, al personale degli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche esclusi i dipendenti statali che prestano servizio presso il Consiglio predetto.

ART. 2.

L'assicurazione delle persone dipendenti dagli istituti e laboratori previsti nell'articolo precedente è a carico del Consiglio nazionale delle ricerche ed è esercitata dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro mediante la forma di gestione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

ART. 3.

Sono comprese nell'assicurazione le persone:

a) fornite di laurea e di titoli di studio superiori, alle quali sono affidate mansioni, lavori e ricerche di ordine scientifico-tecnico anche a carattere industriale (direttori degli istituti, aiuti assistenti, ricercatori ed altri impiegati tecnici);

b) alle quali sono affidati lavori esecutivi e manuali presso macchine od apparecchi (meccanici, periti chimici, falegnami);

c) alle quali sono affidati lavori di inservienza e di fatica (apprendisti, inservienti, operai, aiutanti).

ART. 4.

Per gli infortuni occorsi alle persone, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, sono corrisposte le prestazioni previste nell'articolo 21 del Regio decreto citato, con esclusione dell'indennità giornaliera per la inabilità temporanea e della rendita per inabilità permanente inferiore al 30 per cento; tuttavia se lo stipendio mensile delle persone predette non supera le lire 800, si applicano ad essa le norme dell'articolo 24 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Nella liquidazione delle rendite per infortunio, occorso alle persone contemplate in quest'articolo, la retribuzione annua è calcolata sino ad un massimo di lire 15 mila.

ART. 5.

Per gli infortuni occorsi alle rimanenti persone di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 3 sono corrisposte tutte le prestazioni previste nell'articolo 21 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765: tuttavia per quanto concerne la inabilità temporanea la relativa indennità è assegnata soltanto quando alle persone stesse, durante il periodo di inabilità temporanea, non spetta alcun trattamento economico ed è corrisposta fino a concorrenza della misura stabilita dal Regio decreto citato, qualora detto trattamento economico risulti inferiore.

ART. 6.

Qualora le persone, di cui all'articolo 3 cessate dal servizio a causa di infortunio abbiano diritto oltre alla rendita d'infortunio anche ad un trattamento privilegiato spettante in base alle polizze di assicurazione costituenti il loro trattamento di quiescenza la rendita d'infortunio sarà detratta dal trattamento privilegiato predetto, e la somma corrispondente sarà devoluta a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI